



# BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

## Speciale N. 78 del 27 Maggio 2020

### EMERGENZA COVID 2019

ORDINANZA 22 MAGGIO 2020, N. 63 - - ORDINANZA 22 MAGGIO 2020, N. 64 -ORDINANZA 22 MAGGIO 2020, N. 65

### Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA**  
**L'AQUILA**  
**Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
**Servizi online Tel. 0862/363206**

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

### Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

**Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì**

## Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

### PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

### PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

#### NOTA:

**Le determinazioni direttoriali e dirigenziali** per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

# Sommario

## PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

### ATTI DELLA REGIONE

#### ORDINANZE

##### PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA 22.05.2020, N. 63

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. – ordinanza n. 61/2020: superamento comma 1 in materia di nautica da diporto.....4

ORDINANZA 22.05.2020, N. 64

Ordinanza sui tirocini extracurricolari attivati nella Regione Abruzzo.....12

ORDINANZA 22.05.2020, N. 65

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 - Approvazione ulteriori Protocolli di Sicurezza.....21

## PARTE I

## Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

## ATTI DELLA REGIONE

## ORDINANZE

## PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE



*Il Presidente della Regione*

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
N. 63 DEL 22 MAGGIO 2020**

**Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. – ordinanza n. 61/2020: superamento comma 1 in materia di nautica da diporto.**

**IL PRESIDENTE**

**VISTI** l'art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;

**VISTI** l'art. 32 Legge n. 833/1978, il D.Lgs. n. 112/1998, l'art. 50, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTI:**

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il Decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (cd. Decreto Cura Italia), recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito in legge dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi";

- l'Ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno del 22 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territoriale nazionale;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) con particolare riguardo all'articolo 3 secondo cui "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale";
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020 con cui sono stati modificati i codici ATECO di cui all'Allegato 1 del citato D.P.C.M. 22 marzo 2020;
- il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali";
- D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", con cui sono adottate nuove misure per fronteggiare l'emergenza con efficacia dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020;
- la Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 15350/117(2) Uff. III-Prot. Civ. Del 2020;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", con il quale, successivamente all'adozione delle Ordinanze sopra richiamate, si dispone, tra l'altro, all'articolo 1, comma 14, che "*Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale*"



**VISTO** il DPCM 17 maggio 2020 recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e VISTI gli allegati al DPCM da 1 a 17 recanti le Linee Guida redatte e approvate dalla Conferenza delle Regioni e accolte dal Governo;

**RICHIAMATA** l'Ordinanza O.P.G.R. n. 61 del 15 maggio 2020: “Misure urgenti in merito di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COBID 19. Disposizioni per moto turismo, sport equestre, natanti e imbarcazioni da diporto”;

**RITENUTO** che, pur a fronte di un forte abbattimento della diffusione del contagio, rimane in corso lo stato di emergenza e sussiste la necessità di adottare misure di prevenzione nei rapporti sociali ed economici, contestualmente all'ampliamento delle attività ammesse;

**VISTE** le Linee Guida emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “*Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID 19 in materia di trasporto - nautica da diporto.*” pubblicate sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

**RITENUTO** necessario adeguare la citata O.P.G.R. 61/2020 alle dette sopravvenute Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

**VISTA** la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;

#### ORDINA

1. che il comma 1 della O.P.G.R. n. 61/2020 è sostituito dal seguente:  
“è consentita la navigazione con unità da diporto; il luogo di partenza e quello di destinazione devono essere entrambi situati nella Regione Abruzzo. È obbligatoria l'osservanza di tutte le misure e le norme di sicurezza per la tutela dal contagio e del distanziamento sociale, anche negli spostamenti per recarsi all'imbarcazione, sulle banchine e in porto.”;
2. che l'allegato “LINEE GUIDA PER LA NAVIGAZIONE DA DIPORTO”, estratto dalle “*Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID 19 in materia di trasporto e nautica da diporto*” emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, forma parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
3. che l'efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione della stessa sul sito istituzionale della Regione e sino a nuovo provvedimento;
4. che la presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti e al Dipartimento Protezione Civile regionale;
5. che la presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il Direttore del Dipartimento  
Ambiente - Territorio

Pierpaolo Pescara  
(firmato digitalmente)

L'Assessore all'Urbanistica e Territorio –  
Demanio marittimo – Paesaggi –

Energia Rifiuti  
Nicola Campitelli  
(firmato digitalmente)

Il Direttore del Dipartimento  
Infrastrutture e Trasporti

Emidio Primavera  
(firmato digitalmente)

L'Assessore allo Sport  
e impiantistica sportiva

Guido Quintino Liris  
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Giunta Regionale

Dott. Marco Marsilio  
(firmato digitalmente)



*Il Presidente della Regione*

---

ALLEGATO

## **LINEE GUIDA PER LA NAVIGAZIONE DA DIPORTO**

**(estratto da “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID 19 in materia di trasporto e nautica da diporto” - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)**





*Il Presidente della Regione*

## NAVIGAZIONE DA DIPORTO

Si forniscono di seguito agli utenti del diporto nautico alcune specifiche indicazioni sulle modalità di utilizzo di unità da diporto con l'obiettivo di conciliare le norme di distanziamento sociale con l'esercizio della navigazione da diporto, nell'ottica di una graduale ripresa delle attività.

La responsabilità individuale di tutti gli utenti delle attività da diporto rimane elemento essenziale per dare efficacia alle generali misure di distanziamento sociale quali:

- evitare contatti stretti tra occupanti dell'unità da diporto laddove più di uno; - adeguata sanificazione degli ambienti dell'unità;
- distanza interpersonale di almeno un metro;
- protezione del naso e della bocca per i passeggeri a bordo.

In particolare, è responsabilità di tutti gli utenti segnalare con tempestività l'emergere di particolari sintomatologie quali febbre, sintomi di infezione respiratoria, tosse ed ogni altro evento riconducibile ad una possibile presenza del virus, al fine di assicurare il pronto isolamento del soggetto a rischio secondo le procedure individuate dal Ministero della salute, avvertendo le autorità sanitarie competenti ed i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione in cui si verifica l'evento e dal Ministero della salute.

### **Disciplina delle attività con unità da diporto private.**

Con riguardo all'utilizzo delle unità da diporto per ragioni puramente ludico/ricreative e di svago, possono essere applicate in termini generali – per analogia – le regole proprie di una unità abitativa. Dovrà quindi essere seguita la regola generale del metro di distanza tra gli occupanti dell'unità quale primaria misura di "distanziamento sociale". E' ammessa la deroga a tale misura di distanziamento sociale nel caso siano presenti a bordo persone che vivono nella stessa unità abitativa, indipendentemente dalla lunghezza fuori tutto dell'unità.

Anche in presenza di congiunti che non vivono nella stessa unità abitativa dovrà essere adottato il distanziamento sociale di una persona per ogni metro lineare dell'imbarcazione. E' obbligatoria la dotazione, a bordo, di dispositivi di protezione individuale per ciascun occupante ed igienizzante per le relative superfici.

L'emergere di particolari sintomatologie quali febbre, sintomi di infezione respiratoria, tosse ed ogni altro evento riconducibile ad una possibile presenza del virus COVID-19 va immediatamente segnalato alle autorità sanitarie competenti ed ai numeri di emergenza forniti dalla Regione in cui si verifica l'evento e dal Ministero della salute, al fine di assicurare il pronto isolamento del soggetto a



*Il Presidente della Regione*

rischio secondo le procedure individuate dal Ministero della salute.

### **1. Tipologie particolari di utilizzo dell'unità: la locazione**

Per l'utilizzo di un'unità da diporto in locazione, valgono le stesse norme di prevenzione previste nel caso di utilizzo dell'unità da diporto privata.

Nel caso in cui l'unità sia locata da più gruppi di persone che non vivono nella stessa unità abitativa, l'alloggiamento delle stesse nelle cabine dovrà tenere conto di tale circostanza in modo che nella medesima cabina non siano alloggiate persone che non vivono nella stessa unità abitativa.

Per il locatore, invece, è necessario prevedere un obbligo specifico di sanificazione dell'unità ad ogni utilizzo, anche nel caso si tratti di utilizzo a ore (ad esempio, nel caso di locazione di piccoli natanti a vela o a motore per brevi navigazioni). Ovviamente l'obbligo di sanificazione si estende a tutti i locali di cui si compone l'unità da diporto locata, con particolare riferimento ai locali di vita (cabine, servizi igienici, locali cucina e pranzo, prendisole esterni e interni, piscine, zone di passaggio, plancia comandi, ecc.), ma anche ai locali motori e servizi.

Sarà altresì necessario, per il locatore, dotare l'unità di opportune provviste di prodotti di igienizzazione, unitamente all'affissione di vari cartelli informativi, redatti in più lingue, per sensibilizzare il locatario ed i suoi ospiti sulla necessità delle misure di igiene per profilassi.

Nel caso di ingaggio di uno skipper da parte del locatario, si applicheranno le disposizioni previste nel noleggio per l'equipaggio.

### **2. Tipologie particolari di utilizzo dell'unità da diporto: il noleggio**

Trattandosi di utilizzazione di unità da diporto che prevede la presenza di un equipaggio che svolge a bordo una attività lavorativa, occorre distinguere tra obblighi in capo al noleggiante, obblighi in capo all'equipaggio e obblighi in capo agli ospiti noleggiatori.

Per quanto concerne il noleggiante/armatore, valgono gli stessi obblighi sopra visti per il locatore (sanificazione dell'unità ad ogni utilizzo, con particolare riferimento ai locali di vita quali cabine, servizi igienici, locali cucina e pranzo, prendisole esterni e interni, piscine, zone di passaggio, plancia comandi, ecc.).

Anche i locali di vita dell'equipaggio (loro cabine e locali igienici) devono essere periodicamente sanificati, o comunque, in ogni caso in cui uno o più membri dell'equipaggio vengano avvicinati.

Per quanto concerne l'equipaggio, gli obblighi di prevenzione in capo agli stessi non sono diversi da quelli propri di ciascun lavoratore che abbia contatti con l'utenza: obbligo di utilizzo di mascherine e guanti e di ogni altro dispositivo di protezione in funzione della tipologia dell'unità. In particolare, l'utilizzo dei citati dispositivi di protezione è sempre obbligatorio durante le operazioni di ormeggio, disormeggio, bunkeraggio e eventuale rimorchio da parte di mezzi nautici dei marina.



---

*Il Presidente della Regione*

---

Per l'equipaggio inoltre, trattandosi in taluni casi di soggetti che possono essere chiamati ad effettuare manovre di primo soccorso (come nel caso del Comandante per il quale è obbligatorio il corso di primo soccorso elementare e BLS) dovrebbe essere previsto l'obbligo di sottoposizione preventiva (prima dell'imbarco) e periodica al test di positività al CoVid-19, il cui esito dovrà essere custodito a bordo. E' comunque prevista la misurazione obbligatoria della temperatura dei membri dell'equipaggio, con cadenza giornaliera.

L'equipaggio dovrà, altresì, aver cura di impedire l'accesso a bordo di altre persone, quando l'unità si trova ferma in un porto o in una marina.

Nel caso in cui l'unità sia noleggiata da più gruppi di persone che non vivono nella stessa unità abitativa, l'alloggiamento delle stesse nelle cabine dovrà tenere conto di tale circostanza in modo che nella medesima cabina non siano alloggiate persone che non vivono nella stessa unità abitativa.

Per quanto concerne gli ospiti noleggiatori, valgono le regole generali sul distanziamento sociale e sulle misure di prevenzione interpersonali: in materia di distanziamento sociale, potrebbe non essere previsto un limite numerico (entro il massimo di 12 passeggeri previsto per il noleggio) solo nel caso in cui gli ospiti noleggiatori vivano nella stessa unità abitativa. In tutti gli altri casi l'armatore/noleggiante deve prevedere una rimodulazione del numero massimo di persone ospitabili in funzione del suddetto parametro di una persona ogni metro di lunghezza lineare dell'unità, compresi i membri di equipaggio.



*Il Presidente della Regione*

## ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 64 in data 22.5.2020

**“Emergenza epidemiologica da Covid- 19”**

### ORDINANZA SUI TIROCINI EXTRACURRICULARI ATTIVATI NELLA REGIONE ABRUZZO

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

**VISTI** gli artt. 32, 117 e 118 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Abruzzo;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

**VISTO** il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

**VISTO** il D.lgs 2 gennaio 2018, n. 1, “*Codice della Protezione Civile*”;

**VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili):

**RILEVATO**, sulla base dei dati forniti dal Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale alla Sanità, che la curva epidemiologica del contagio da Covid-19 è in discesa con conseguente e costante alleggerimento del numero dei malati ricoverati nelle terapie intensive e nelle terapie non intensive;

**RITENUTO** prevalente, alla luce dell’esperienza maturata e degli effetti del contenimento del contagio, la misura del distanziamento sociale e dell’utilizzo di dispositivi personali quali mascherine e guanti o analoghe protezioni rispetto all’isolamento domiciliare, sia nell’ambiente di lavoro e quindi con riferimento a tutti i lavoratori, sia in relazione a tutti gli ambienti di compresenza di persone, quali mezzi di trasporto, esercizi commerciali, attività economiche e comunque collettive con accesso di terzi, strutture sanitarie e socio-sanitarie, con conseguente possibilità di estensione della movimentazione delle persone nel rispetto di tali condizioni;

**VISTI**:

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019*”, che, tra l’altro, dispone che le Il Presidente della Regione e le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di



*Il Presidente della Regione*

prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13;

- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (cd. Decreto Cura Italia), recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito in legge dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi*”;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*) con particolare riguardo all'articolo 3, secondo cui “*Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione aspecifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale*”;
- il D. L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”;
- il D.L. n. 34 in data 19 maggio 2020 cosiddetto “*Rilancio Italia*”, contenente “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

**VISTO** il D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, con cui sono state adottate nuove misure per fronteggiare l'emergenza con efficacia dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020;

**VISTA** la D.G.R. n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l'Unità di Crisi regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**CONSIDERATO** che il D.P.C.M. 26 aprile 2020 ha dato inizio alla cd “Fase 2” con la previsione di riaperture graduali di ulteriori attività commerciali, di servizi e di impresa;

**CONSIDERATO** che nel corso della riunione tra Governo e Presidenti di Regione in data 11 maggio 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato l'obiettivo di riattivare il commercio al dettaglio, rinviando altresì a disposizioni delle singole regioni la decisione di riaprire ulteriori tipologie di attività, in ragione degli esiti della valutazione del rischio emergente dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020;

**VISTA** l'OPGR n. 59 in data 14.05.2020, contenente “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Disposizioni per la riapertura di specifiche attività a far data dal 18 maggio 2020. Ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi all'Ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020*”.

**RICHIAMATI** i Protocolli di sicurezza per l'esercizio delle specifiche attività di cui alla citata OPGR n. 59 in data 14.05.2020 ed allegati alla stessa;





*Il Presidente della Regione*

**VISTO** il decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

**RILEVATO** che il suddetto decreto legge n. 33/2020, stabilisce:

- all'art. 1, comma 1, che a partire dal 18 maggio 2020 gli spostamenti all'interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione, fatte salve le misure di contenimento più restrittive adottate, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, relativamente a specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica;
- all'art. 1, comma 14, che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale
- all'art. 1, comma 16 che in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre, anche nell'ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19;

**VISTE** le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative approvate all'unanimità dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 16.5.2020 e contenente indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle predette attività compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori;

**VISTO** da ultimo il D.P.C.M. 17 maggio 2020 contenente “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, le cui disposizioni si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020;

**VISTO** in particolare l'Allegato 17 del richiamato DPCM 17 maggio 2020 recante “*Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020*”;

**VISTA** la O.P.G.R. n. 62 in data 20 maggio 2020 recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. - Ulteriori disposizioni. - Approvazione Protocolli di Sicurezza*”;

**VISTO** l'art. 1, commi 34-36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 recante “*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*”;





*Il Presidente della Regione*

**VISTE** le “Linee guida per l’attuazione dei Tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo, ai sensi dell’articolo 1, commi 34-36, Legge 28 giugno 2012, n. 92”, approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018;

**VISTE**, nello specifico, le seguenti Ordinanze del Presidente della Giunta regionale emanate in materia di tirocini extracurricolari:

- OPR n. n. 5 in data 11 marzo 2020;
- OPR n. 23 in data 3 aprile 2020
- OPR n. 51 in data 30 aprile 2020;

**RIBADITO** che il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro, bensì come una “misura formativa di politica attiva del lavoro, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante, allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo”;

**VISTO** l’art. 2, comma 1, lettera a) del D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, che ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al medesimo decreto, equipara al lavoratore “il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”;

VISTA la nota della Direzione Regionale Inail dell’Abruzzo prot. n. U-INAIL 31000 – 0004514 in data 21.05.2020, nella quale nel richiamare anche la risposta al quesito pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si ribadisce che “dalla definizione fornita dall’articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, si evince che al lavoratore è equiparato, ai fini dell’applicazione della normativa in materia, anche chi svolge attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche solo al fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro” e che pertanto per la ripresa dei tirocini extracurricolari dovranno essere assicurate tutte le misure richiamate, attinenti allo specifico contesto lavorativo di riferimento;

**RITENUTO** di dover quindi consentire, a decorrere dal 25 maggio 2020, anche la ripresa e lo svolgimento dei tirocini extracurricolari nel territorio regionale in modalità di presenza, nell’ambito delle aziende (soggetti ospitanti) le cui attività produttive, industriali, commerciali, di servizi e sociali sono tra quelle autorizzate ad essere svolte, compatibilmente con l’andamento dell’epidemia e la tutela della salute dei tirocinanti;

**RITENUTO**, pertanto, che - al fine di garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro dei tirocinanti, relativamente anche alle procedure ed alle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio da virus SARS-CoV-2 - il soggetto ospitante è tenuto ad applicare nei confronti dei medesimi tirocinanti tutti i protocolli, le disposizioni e le linee guida regionali e per le attività in essi non contemplati i protocolli, le disposizioni e le linee guida nazionali, già previsti per i lavoratori dipendenti nel settore di riferimento o in settori analoghi, nei quali rientra l’attività del soggetto ospitante. Tali



*Il Presidente della Regione*

misure devono essere contestualizzate alla natura dell'attività e avere riguardo alle esigenze specifiche delle persone con disabilità;

**CONSIDERATO** che la modalità di formazione a distanza nell'ambito di un'esperienza di tirocinio è sempre preferibile, ove possibile, prevedendo anche una modalità mista, cioè momenti alternati di presenza in azienda e formazione a distanza, limitando quindi il tempo di presenza in azienda allo stretto necessario a garantire la qualità del tutoraggio e l'effettuazione di quelle attività formative non realizzabili a distanza;

**RITENUTO**, pertanto, di dover comunque consentire la prosecuzione o l'attivazione di nuovi tirocini **autofinanziati** in modalità di formazione a distanza, secondo quanto già stabilito nell'OPGR n. 51 in data 30 aprile 2020 e nei provvedimenti e circolari applicative adottate dal Dipartimento Lavoro-Sociale, fino alla cessazione della dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, adottata dal governo nazionale, laddove l'attività formativa di tirocinio risulti essere effettivamente realizzabile con la modalità di svolgimento a distanza ed in coerenza con i contenuti del progetto formativo ed in termini di luoghi di apprendimento, orari di svolgimento e tutoraggio aziendale;

**PRECISATO** che per i tirocini **finanziati**, il ricorso alla modalità di formazione a distanza nell'ambito di un'esperienza di tirocinio extracurricolare, è invece consentita solo laddove espressamente prevista dai rispettivi avvisi, bandi o da specifiche disposizioni del settore o dell'amministrazione precedente;

**RITENUTO**, alla luce di quanto finora evidenziato, che la disposizione contenuta nell'ultimo paragrafo, della lettera b), del punto 27, dell'OPGR n. 59 in data 14.05.2020 ("*Non rientrano in questa tipologia gli stagisti o i tirocinanti che, allo stato, non possono rientrare all'interno dei saloni*"), debba essere abrogata;

**VISTO** l'art. 8 ("*Presupposti e condizione di attivazione*"), comma 2, delle "*Linee guida per l'attuazione dei Tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo*", approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018, nel quale si stabilisce che ai fini dell'attivazione del tirocinio "*il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle di tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo espansivo può attivare tirocini*";

**DATO ATTO** che la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi, che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, ha causato la necessità da parte di numerosi soggetti ospitanti sul territorio regionale di accedere alle misure nazionali ordinarie e straordinarie, nazionali e regionali, a tutela del reddito dei lavoratori;

**CONSIDERATO**, altresì, che sussiste il divieto di utilizzo ed impiego di tirocinanti in ruoli necessari dell'organizzazione aziendale o in sostituzione di lavoratori assenti, sospesi o licenziati;

**RITENUTO**, pertanto, di dover disporre ai fini dell'attivazione di tirocini - per l'intera durata di vigenza delle misure di emergenza - che tra i presupposti e le condizioni previste all'art. 8, comma 2, delle "*Linee guida per l'attuazione dei Tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo*", approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018, debba includersi anche l'ulteriore previsione che il soggetto ospitante non deve avere neanche procedure di Cassa integrazione ordinaria in corso, o qualsiasi altra forma di integrazione salariale, per attività equivalenti a quelle di tirocinio, nella medesima unità



*Il Presidente della Regione*

operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità;

**VISTA** la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO** del parere favorevole in ordine alla legittimità della presente proposta di ordinanza resa dal Direttore del Dipartimento Lavoro - Sociale.

ORDINA

**Art. 1**

1. E' consentita, a decorrere **dal 25 maggio 2020**, la ripresa e lo svolgimento dei tirocini extracurricolari nel territorio regionale in modalità di presenza, nell'ambito delle aziende (soggetti ospitanti) le cui attività produttive, industriali, commerciali, di servizi e sociali sono tra quelle autorizzate ad essere svolte, compatibilmente con l'andamento dell'epidemia e la tutela della salute dei tirocinanti.
2. Al fine di garantire la salute e la sicurezza suoi luoghi di lavoro dei tirocinanti, relativamente anche alle procedure ed alle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, il soggetto ospitante è tenuto ad applicare nei confronti dei medesimi tirocinanti tutti i protocolli, le disposizioni e le linee guida regionali e per le attività in essi non contemplati i protocolli, le disposizioni e le linee guida nazionali, già previsti per i lavoratori dipendenti nel settore di riferimento o in settori analoghi, nei quali rientra l'attività del soggetto ospitante. Tali misure devono essere contestualizzate alla natura dell'attività e avere riguardo alle esigenze specifiche delle persone con disabilità.
3. Prima dell'attivazione di un tirocinio extracurricolare in presenza in azienda, **il soggetto ospitante:**
  - a. deve verificare la presenza, alla luce della normativa vigente, delle condizioni necessarie per la riattivazione/attivazione dei tirocini, tenuto conto delle specificità e delle modalità di organizzazione del lavoro, nonché le particolari criticità di gestione del rischio da contagio nei vari settori ed attività nelle quali si svolge l'esperienza formativa di tirocinio;
  - b. deve verificare la presenza di adeguati livelli di protezione ed in particolare che i tirocini vengano svolti, organizzando gli spazi da parte del soggetto ospitante, in modo da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione per il tirocinante. Il tirocinante deve essere dotato di tutti i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) per la prevenzione del contagio. In presenza di più tirocinanti presso il medesimo soggetto ospitante e in attuazione dei protocolli richiamati al comma 2, lo stesso soggetto ospitante valuterà se sia necessario articolare le attività di tirocinio secondo turni da concordare con il tirocinante ed il tutor aziendale;
  - c. deve assicurare l'informazione e la formazione sui luoghi di lavoro, anche nei confronti dei tirocinanti, che devono essere adeguate, contestualizzate e, allo stesso tempo, adattate allo specifico ambito lavorativo, in modo da permettere anche ad essi di comprendere esattamente le modalità del rischio ed acquisire la consapevolezza reciproca del rischio che, proprio per la



*Il Presidente della Regione*

sua tipologia, vede la prevenzione intrinseca nel distanziamento sociale, nei comportamenti e nelle misure di prevenzione anche individuali;

**d.** deve assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale anche nei confronti dei tirocinanti maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione di determinati fattori, derivanti anche da patologia COVID 19, ai sensi dell'art. 83 del D.L. n. 34 in data 19 maggio 2020;

**e.** deve assicurare, nell'ottica di un approccio partecipato ed integrato all'attuazione delle procedure individuate, il coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione aziendale, medico competente, RSPP, RLS/RLST, nel coadiuvare il datore di lavoro (soggetto ospitante) in un puntuale monitoraggio dell'attuazione attenta e responsabile delle suddette misure anche nei confronti dei tirocinanti, rilevando che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori e dei tirocinanti potrà esitare in risultati efficaci con importanti ripercussioni positive anche all'esterno del *setting* lavorativo.

**f.** deve disciplinare le modalità di ingresso dei lavoratori dipendenti e dei tirocinanti, nonché di accesso di soggetti esterni;

**g.** deve assicurare la massima limitazione agli spostamenti all'interno dei siti ed il contingentamento dell'accesso agli spazi comuni;

**h.** deve garantire l'effettuazione di operazioni di sanificazione sui luoghi di lavoro e, comunque, la pulizia giornaliera dei locali;

**i.** deve assicurare ogni altra misura idonea e necessaria al contrasto e contenimento della diffusione del virus prescritta dalla normativa vigente;

**j.** deve specificare nell'*addendum* al progetto formativo individuale (PFI) di tirocinio, le modalità con le quali lo stesso sarà svolto;

**k.** in assenza di tali presupposti, il tirocinio non può essere attivato/riattivato. Qualora, nel corso del tempo, tali presupposti venissero a mancare, il tirocinio dovrà essere sospeso o interrotto;

**4.** Prima dell'attivazione del tirocinio extracurricolare in presenza in azienda, **il soggetto promotore** deve verificare la presenza dei requisiti richiamati ai precedenti commi, nelle seguenti modalità:

a. acquisisce la dichiarazione del soggetto ospitante nella quale assicura l'applicazione, nei confronti del tirocinante, degli stessi protocolli e delle linee guida regionali e/o nazionali di sicurezza previsti per i lavoratori, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi, nel cui ambito si svolge l'esperienza di tirocinio;

b. acquisisce copia del Protocollo aziendale di prevenzione COVID-19 di cui il soggetto ospitante si è dotato, ovvero delle Istruzioni operative di Sicurezza eventualmente integrate nel DVR già presente;





*Il Presidente della Regione*

c. inserisce nell'*addendum* al progetto formativo individuale (PFI) di tirocinio, il consenso da parte del tirocinante, del soggetto ospitante e del soggetto promotore alla riattivazione o avvio del tirocinio in presenza presso l'azienda e l'obbligo da parte del tirocinante di adottare tutte le misure in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio da Covid – 19 nel settore di riferimento o in settori analoghi, adottate dal soggetto ospitante.

#### **Art. 2**

1. E' comunque consentita la prosecuzione o l'attivazione di nuovi tirocini extracurricolari **autofinanziati** in modalità di formazione a distanza (*smart training*), secondo quanto già disposto nell'OPGR n. 51 in data 30 aprile 2020 e nei provvedimenti e circolari applicative adottate dal Dipartimento Lavoro-Sociale, fino alla cessazione (31 luglio 2020) della dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, adottata dal governo nazionale, fatte salve eventuali proroghe, laddove l'attività formativa di tirocinio extracurricolare risulti essere effettivamente realizzabile con la modalità di svolgimento a distanza ed in coerenza con i contenuti del progetto formativo ed in termini di luoghi di apprendimento, orari di svolgimento e tutoraggio aziendale.
2. La modalità di formazione a distanza nell'ambito di un'esperienza di tirocinio è sempre preferibile, ove possibile, prevedendo anche una modalità mista, cioè momenti alternati di presenza in azienda e di formazione a distanza, limitando quindi il tempo di presenza in azienda allo stretto necessario a garantire la qualità del tutoraggio e l'effettuazione di quelle attività formative altrimenti non realizzabili a distanza.
3. Il ricorso alla modalità di formazione a distanza nell'ambito di tirocini extracurricolari **finanziati**, è invece consentita solo laddove espressamente prevista dai rispettivi avvisi, bandi o da specifiche disposizioni del settore o dell'amministrazione precedente.

#### **Art. 3**

1. Per l'intera durata di vigenza delle misure di emergenza, al fine dell'attivazione di tirocini, tra i presupposti e le condizioni previste all'art. 8, comma 2, delle "*Linee guida per l'attuazione dei Tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo*", approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018, deve includersi anche l'ulteriore previsione che il soggetto ospitante non deve avere neanche procedure di Cassa integrazione ordinaria in corso, o qualsiasi altra forma di integrazione salariale, per attività equivalenti a quelle di tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

#### **Art. 4**

1. La disposizione contenuta nell'ultimo paragrafo, della lettera b), del punto 27, dell'OPGR n. 59 in data 14.05.2020 ("*Non rientrano in questa tipologia gli stagisti o i tirocinanti che, allo stato, non possono rientrare all'interno dei saloni*"), è abrogata.



*Il Presidente della Regione*

**Art. 5**

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente ordinanza, sono fatte salve le disposizioni regionali e nazionali in materia di tirocini extracurricolari.
2. I soggetti promotori, di cui all'art. 6 delle "Linee guida per l'attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo", approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018, che hanno stipulato convenzioni per l'attivazione di tirocini extracurricolari con soggetti ospitanti aventi sede legale e/o operativa presso la Regione Abruzzo, provvedono ad accertarsi che sia data puntuale attuazione alle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti ed ai Presidenti delle Province.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Direttore Dipartimento Lavoro – Sociale  
*Dott. Claudio Di Giampietro*  
firmato digitalmente

L'Assessore al Lavoro  
*Piero Fioretti*  
firmato digitalmente

Il Presidente  
*Dott. Marco Marsilio*  
firmato digitalmente





*Il Presidente della Regione*

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
N. 65 DEL 22 MAGGIO 2020**

**Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 - Approvazione ulteriori Protocolli di Sicurezza.**

**IL PRESIDENTE**

**VISTI** l'art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;

**VISTI** l'art. 32 Legge n. 833/1978, il D.Lgs. n. 112/1998, l'art. 50, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (cd. Decreto Cura Italia), recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi*";

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", con il quale, successivamente all'adozione delle Ordinanze sopra richiamate, si dispone, tra l'altro, all'articolo 1, comma 14, che "*Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale*";

**VISTO** il DPCM 17 maggio 2020 recante "*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-*

19' e VISTI gli allegati al DPCM da 1 a 17 recanti le Linee Guida redatte e approvate dalla Conferenza delle Regioni e accolte dal Governo;

**VISTO** il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

**RICHIAMATA** la propria precedente Ordinanza n. 62 del 20/05/2020 con la quale sono state approvate le *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. – Ulteriori disposizioni. – Approvazione Protocolli di Sicurezza”*;

#### **PRESO ATTO**

- che il DPCM 17 maggio 2020, tra le altre cose, consente lo svolgimento di alcune attività *“a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi”*;
- che a tal proposito la Regione Abruzzo ha trasmesso al Ministero della Salute tutti i dati richiesti al fine di effettuare il monitoraggio allo stesso affidato per il medesimo scopo, e che il primo rapporto settimanale pubblicato (16 maggio 2020) ha evidenziato che la Regione Abruzzo presenta un quadro epidemiologico compatibile con la riapertura delle attività;

**RITENUTO** che, pur a fronte di un forte abbattimento della diffusione del contagio, rimane in corso lo stato di emergenza e sussiste la necessità di adottare misure di prevenzione nei rapporti sociali ed economici, contestualmente all'ampliamento delle attività ammesse;

**RITENUTO** di poter procedere all'approvazione di ulteriori Protocolli di Sicurezza per altre attività non espressamente indicate nell'Ordinanza 62/2020, previo il parere del competente Dipartimento della Salute, anche tramite confronto e valutazione del Gruppo Tecnico-Scientifico Regionale istituito con DGR n. 139 dell'11/03/2020, al fine di certificare la compatibilità della situazione epidemiologica regionale con le attività oggetto di autorizzazione;

**VISTE** le Linee Guida (tradotte in Protocolli di Sicurezza ) sulle attività economiche, produttive e sociali elaborate dai Dipartimenti della Giunta Regionale, con riferimento alle quali il Gruppo Tecnico - Scientifico Regionale istituito con DGR n. 139 dell'11 marzo 2020, sentito in modalità telematica in data 22 maggio 2020, ha espresso in pari data parere favorevole *“fermo restando le attuali condizioni epidemiologiche, ritenendo siano redatti in conformità ed in coerenza con quanto previsto dall'Allegato 17 al D.P.C.M. 17 maggio 2020”*;

**VISTA** la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;

#### **ORDINA**

1. che sono approvati i **Protocolli di Sicurezza** allegati alla presente, che ne formano parte integrante e sostanziale, come di seguito elencati (secondo il numero di sezione del documento che li contiene):
  1. Protocollo di sicurezza per gli uffici aperti al pubblico
  2. Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività di musei, archivi e biblioteche, siti archeologici ed altri luoghi di cultura
  3. Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività di manutenzione del verde
  4. Protocollo di sicurezza per l'esercizio dei parchi zoologici
  5. Protocollo di sicurezza per l'esercizio dei parchi avventura
2. che sono consentite le attività economiche, produttive o sociali contemplate negli allegati **Protocolli di Sicurezza**, nel rispetto delle condizioni ivi contenute;
3. che sono consentite le professioni delle guide ambientali escursioniste. Tali attività si svolgono, nelle more dell'approvazione di specifico protocollo o di linee di indirizzo, nel rispetto delle Linee Guida relative alle attività più affini e comunque nel rispetto dell'obbligo di distanziamento di 1 metro tra le persone e delle prescrizioni dell'Allegato n. 16 del DPCM 17 maggio 2020;
4. che all'interno dei parchi acquatici è consentito eseguire gli interventi necessari alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio finalizzati alla riapertura, nelle more dell'adozione di protocolli specifici di sicurezza;
5. che gli artisti ed i musicisti possono riunirsi in luoghi chiusi al pubblico per effettuare le prove, rispettando le forme prescritte di distanziamento sociale e, ove possibile, utilizzando i dispositivi di protezione individuale;
6. che alle piscine condominiali si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dalla Sezione 16 dell'Ordinanza n. 62/2020 e dall'Allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020;
7. di rettificare il paragrafo 15 della Sezione 4 dell'Ordinanza n. 62/2020 "*Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività ricettive alberghiere ed extralberghiere*" per quanto relativo alla somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture ricettive, stabilendo che i tavoli devono essere posizionati in modo tale che gli ospiti siano distanti tra di loro almeno 1 metro, e non 2 metri come precedentemente riportato;
8. di rettificare il paragrafo 12 della Sezione 7 dell'Ordinanza n. 62/2020 "*Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività degli agriturismi di cui alla L.R. 31 luglio 2012, n. 38*" per quanto relativo alla somministrazione di alimenti e bevande negli agriturismi, stabilendo che i tavoli devono essere posizionati in modo tale che gli ospiti siano distanti tra di loro almeno 1 metro, e non 2 metri come precedentemente riportato;
9. di rettificare il paragrafo 7 della Sezione 3 dell'Ordinanza n. 62/2020 "*Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività ricreative e di balneazione in spiaggia*" relativo all'attività ludico-sportiva, stabilendo che la densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq

di superficie di acqua a persona. Il gestore, pertanto, è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto;

10. che la presente ordinanza entra in vigore il 23 maggio 2020 ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria;
11. la presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti e al Dipartimento Protezione Civile regionale;
12. la presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

***Il Direttore del Dipartimento  
Sviluppo Economico - Turismo***  
Germano De Sanctis  
(firmato digitalmente)

***L'Assessore alle Attività Produttive - Turismo  
- Cultura***  
Mauro Febbo  
(firmato digitalmente)

***Il Direttore del Dipartimento  
Territorio - Ambiente***  
Pierpaolo Pescara  
(firmato digitalmente)

***L'Assessore all'Urbanistica e Territorio - De-  
manio marittimo - Paesaggi - Energia Rifiuti***  
Nicola Campitelli  
(firmato digitalmente)

***Il Direttore del Dipartimento Sanità***  
Claudio D'Amario  
(firmato digitalmente)

***L'Assessore alla Salute***  
Nicoletta Veri  
(firmato digitalmente)

***Il Presidente della Giunta Regionale***  
Dott. Marco Marsilio  
(firmato digitalmente)



*Il Presidente della Regione*

---

ALLEGATO

**PROTOCOLLI DI SICUREZZA  
PREVISTI DALL'ART. 1, COMMA 14,  
D.L. 16 MAGGIO 2020, N. 33**

**“#ABRUZZOSICURA”\_2**



*Il Presidente della Regione*

<b>Premessa</b> .....	<b>4</b>
-----------------------	----------

### SEZIONE 1

<b>Protocollo di sicurezza per gli uffici aperti al pubblico</b> .....	<b>6</b>
1. Premessa .....	6
2. Misure organizzative di carattere generale .....	7

### SEZIONE 2

<b>Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività di musei, archivi e biblioteche, siti archeologici ed altri luoghi di cultura</b> .....	<b>8</b>
1. Premessa .....	8
2. Misure organizzative di carattere generale .....	9
3. Misure organizzative specifiche per la riapertura dei musei, parchi archeologici, aree archeologiche, biblioteche ed altri luoghi della cultura gestiti dalla Regione Abruzzo.....	12

### SEZIONE 3

<b>Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività di manutenzione del verde</b> .....	<b>14</b>
1. Premessa .....	14
2. Misure organizzative di carattere generale .....	15

### SEZIONE 4

<b>Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività dei parchi zoologici</b> .....	<b>17</b>
1. Premessa .....	17
2. Misure organizzative di carattere generale .....	18
3. I servizi di ristorazione e bar.....	20
4. Le attività di vendita di merchandising e/o souvenir, etc. ....	20

### SEZIONE 5

<b>Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività dei parchi avventura</b> .....	<b>21</b>
1. Premessa .....	21
2. Misure organizzative.....	22
3. La sanificazione delle attrezzature, dei clienti e dei lavoratori.....	23
4. I briefing .....	24
5. L'attività sui percorsi .....	24
6. Soccorso ed assistenza.....	25





*Il Presidente della Regione*

---

7. La vestizione, la svestizione e la riconsegna DPI.....	26
8. I servizi di ristorazione e bar.....	26
9. Le attività di vendita di merchandising e/o souvenir, etc.....	26



*Il Presidente della Regione*

## PREMESSA

In ottemperanza all'Allegato 17 al D.P.C.M. 17 maggio 2020, nel premettere che le raccomandazioni di carattere sanitario del Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) nazionale sono basate sullo stato attuale delle evidenze epidemiologiche e scientifiche e sono passibili di aggiornamento in base all'evoluzione del quadro epidemiologico e delle conoscenze, le stesse hanno la finalità di fornire al decisore politico indicazioni utili al contenimento dell'epidemia da SARS-CoV-2.

La realtà epidemiologica, produttiva, sociale ed organizzativa del Paese nonché i fattori rilevanti nel determinare la dinamica dell'epidemia da SARS-CoV-2 (ad esempio, trasporti, densità abitativa, servizi sanitari e sociali) differiscono e potranno differire significativamente nel corso dell'epidemia nelle diverse aree del paese, sia su base regionale che provinciale.

In questa prospettiva e considerata la specificità tecnico organizzativa delle richieste e dei documenti provenienti dai diversi ministeri, il Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) nazionale ha individuato il proprio compito specifico nella espressione di raccomandazioni generali di tipo sanitario sulle misure di prevenzione e contenimento rimandando ai diversi proponenti ed alle autorità locali competenti la scelta più appropriata della declinazione di indirizzo ed operativa sulla base della più puntuale conoscenza degli aspetti tecnico organizzativi negli specifici contesti.

In ogni caso, è essenziale che a livello regionale e locale vi sia una valutazione puntuale del possibile impatto in termini di circolazione del virus SARS-CoV-2 delle diverse azioni, così da contenere la circolazione del virus al livello più basso possibile.

In tale contesto, relativamente alle ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in vista della graduale riapertura, il D.P.C.M. 17 maggio 2020 ha previsto alcuni documenti tecnici e pareri per alcuni settori di maggiore complessità, finalizzati a supportare il processo decisionale con elementi di analisi e proposte di soluzioni tecnico-organizzative che necessariamente devono trovare poi una modulazione contestualizzata a livello regionale e locale con il coinvolgimento delle autorità competenti.

Relativamente alla vincolatività di siffatti documenti, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 1, comma 14, D.L., 16 maggio 2020, n. 33, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 2, comma 16, D.L. n. 19/2020.

Ne consegue che la Regione Abruzzo, in fase di prima applicazione di siffatto recente quadro normativo approva i protocolli di sicurezza contenuti nel presente documento, con l'impegno ad emanarne altri, man mano, che sorgano esigenze di carattere territoriale, tali da non potersi accontentare dell'operatività residuale delle linee guida adottate a livello nazionale.



### *Il Presidente della Regione*

Tali protocolli concorrono, altresì, a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dell'utenza coinvolta nelle attività produttive è necessario che i principi di declinazione di protocolli condivisi di settore tengano conto della coerenza con la normativa vigente, incluso il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" aggiornato al 24 aprile 2020 ed attualmente recepito dall'Allegato 12 al D.P.C.M. 17 maggio 2020.

Nello specifico, in coerenza con quanto previsto dall'Allegato 17 al D.P.C.M. 17 maggio 2020, i principi cardine che hanno informato ed informeranno i presenti e futuri protocolli di sicurezza della Regione Abruzzo sono i seguenti:

- il distanziamento sociale: mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro;
- la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;
- la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale ed ospedaliera.

Tali protocolli prevedono e prevedranno specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate sullo specifico contesto produttivo e di vita sociale, tenendo presente i seguenti criteri ed anche facendo riferimento ai documenti allegati al D.P.C.M. 17 maggio 2020:

- il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realtà e nell'accesso a queste;
- la prossimità delle persone (ad esempio, lavoratori, utenti, etc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento);
- l'effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati;
- il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;
- la concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;
- l'adeguata aerazione negli ambienti al chiuso;
- l'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
- la disponibilità di una efficace informazione e comunicazione.
- la capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i conseguenti ruoli.

Infine, si evidenzia che la valutazione del rischio epidemiologico da parte della Regione Abruzzo è stata e sarà assunta sulla base dei dati elaborati dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente.



*Il Presidente della Regione*

## SEZIONE 1

### Protocollo di sicurezza per gli uffici aperti al pubblico

#### 1. Premessa.

Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:

- D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemologica da COVID-19”;
- “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora, Allegato 12 al D.P.C.M. 17 maggio 2020);
- D.P.C.M. 17 maggio 2020;
- “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, approvato in data 9 aprile 2020;
- Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 29 aprile 2020.

Le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sanciti dal D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 e dall'Allegato 17) al D.P.C.M. 17 maggio 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Tali misure si applicano in aggiunta a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (in primis, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È, quindi, necessario che l'adozione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi professionali (lavoratori).

A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo del 24 aprile 2020) ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere. Le disposizioni che seguono, hanno lo scopo di fornire ulteriori indicazioni per l'applicazione delle misure anti-contagio negli uffici aperti al pubblico.



### *Il Presidente della Regione*

## **2. Misure organizzative di carattere generale**

Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico.

Nello specifico:

- bisogna predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione;
- se ritenuto necessario, può essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C;
- bisogna promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche;
- bisogna favorire l'accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale;
- bisogna riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito deve essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree.

L'area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

Nelle aree di attesa, bisogna mettere a disposizione soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani dei clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con riviste e materiale informativo.

L'attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.

L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).

Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza. In alternativa, deve essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l'uso della mascherina.

Inoltre, bisogna assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente ed una adeguata disinfezione delle attrezzature.

Infine, bisogna favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.



*Il Presidente della Regione*

## SEZIONE 2

### **Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività di musei, archivi e biblioteche, siti archeologici ed altri luoghi di cultura**

#### **1. Premessa.**

Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:

- D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemologica da COVID-19”;
- “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora, Allegato 12 al D.P.C.M. 17 maggio 2020);
- D.P.C.M. 17 maggio 2020;
- “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, approvato in data 9 aprile 2020;
- Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRES-DGPRES-P del 29 aprile 2020.

Le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sanciti dal D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 e dall'Allegato 17) al D.P.C.M. 17 maggio 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Tali misure si applicano in aggiunta a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (in primis, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È, quindi, necessario che l'adozione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi professionali (lavoratori).

A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo del 24 aprile 2020) ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere. Le disposizioni che seguono, hanno lo scopo di fornire ulteriori indicazioni per l'applicazione delle misure anti-contagio nei musei, archivi e biblioteche.





### *Il Presidente della Regione*

Per la gestione delle predette attività in uffici aperti al pubblico, si rinvia alla Sezione 1) del presente documento.

I musei, i parchi archeologici, le aree archeologiche, le biblioteche e gli altri luoghi della cultura gestiti dalla Regione Abruzzo sono servizi che possono essere aperti al pubblico, solo dopo aver ricevuto la strumentazione idonea a garantire la sicurezza dei lavoratori e dei visitatori. Per altre indicazioni specifiche relative a siffatti luoghi gestiti dalla Regione Abruzzo, si rinvia al successivo Paragrafo 3).

## **2. Misure organizzative di carattere generale.**

Le indicazioni del presente paragrafo si applicano agli enti locali ed ai soggetti pubblici e privati titolari e/o gestori di musei, archivi, siti archeologici, biblioteche ed altri luoghi della cultura.

Nello specifico:

- bisogna predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare;
- bisogna definire uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari, numero massimo visitatori, sistema di prenotazione, etc.) che deve essere esposto e comunque comunicato ampiamente (ad esempio, canali sociali, sito web, comunicati stampa);
- se ritenuto necessario, può essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura maggiore di 37,5 °C;
- i visitatori devono sempre indossare la mascherina;
- il personale lavoratore deve indossare la mascherina a protezione delle vie aeree sempre quando in presenza di visitatori e comunque quando non è possibile garantire un distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- è possibile delimitare l'area di contatto tra personale e utenza all'ingresso, mediante barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet;
- bisogna mettere a disposizione in tutti i locali soluzioni idro-alcoliche per l'igiene delle mani;
- bisogna redigere un programma degli accessi pianificato (ad esempio, con prenotazione online o telefonica) che preveda il numero massimo di visitatori presenti e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazione;
- quando opportuno, bisogna predisporre percorsi ed evidenziare le aree, anche con segnaletica sul pavimento, per favorire il distanziamento interpersonale e che prevedano una separazione tra ingresso e uscita;
- bisogna assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (ad esempio, maniglie, interruttori, corrimano, etc.);



### *Il Presidente della Regione*

- bisogna assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. La pulizia di ambienti ove siano esposti, conservati o stoccati beni culturali, devono essere garantiti con idonee procedure e prodotti;
- bisogna favorire il regolare e frequente ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria;
- ove possibile bisogna limitare e/o riservare l'utilizzo di ascensori a persone con disabilità motoria;
- bisogna regolamentare l'utilizzo di eventuali depositi e guardaroba;
- possono essere utilizzati eventuali supporti informativi ed audioguide, solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo;
- bisogna favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni.

Nello svolgimento di eventuali attività divulgative, bisogna tenere conto delle regole di distanziamento sociale e si suggerisce di organizzare le stesse attraverso turni, preventivamente programmati e privilegiando gli spazi aperti;

Per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librerie, non potendo essere sottoposti a procedure di disinfezione poiché dannosi per gli stessi, si rimanda alle procedure di stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo.

Per quanto concerne, le misure da rispettare sia all'esterno che all'interno, sussistono i seguenti obblighi:

- obblighi informativi da parte del datore di lavoro nei confronti del personale e di chiunque acceda negli Istituti e luoghi della cultura e nei luoghi di lavoro in ordine alle misure anti-contagio adottate e circa il rischio epidemiologico in corso, nonché sui comportamenti da tenere in funzione della specificità del sito e della modalità di fruizione che si è deciso di intraprendere. A tal fine, si potrà procedere anche all'affissione di poster/locandine/brochure che pubblicizzano le suddette misure;
- obbligo di indossare DPI monouso (mascherine, guanti in lattice). In caso di sensibile affluenza di pubblico – o comunque laddove il lavoratore lo preferisca – è fatto obbligo di indossare la visiera protettiva in plastica trasparente. Le squadre di soccorso devono sempre indossare le visiere protettive.

Per quanto concerne, le misure e le procedure da rispettare all'esterno, sussistono le seguenti prescrizioni:

- presenza obbligatoria di apparati informativi esterni (pannelli o avvisi) contenenti modalità e orari di visita (o di ricevimento del pubblico e delle ditte esterne), ivi compresa la segnalazione degli obblighi a carico dell'utenza e delle disposizioni da rispettare, con pubblicazione sui siti delle informazioni;
- presenza obbligatoria di dispenser di sapone antisettico e segnaletica sulla loro collocazione;
- verifica sul possesso obbligatorio di DPI monouso (mascherine, guanti in lattice) ed eventuale fornitura all'utenza che ne risultasse sprovvista;



*Il Presidente della Regione*

- progressivo allestimento di termoscanner nei luoghi della cultura ad alta concentrazione di visitatori (oltre 100.000 mila all'anno);

Per quanto concerne, le misure e le procedure da rispettare all'interno, sussistono le seguenti prescrizioni:

- obbligo di indossare i DPI monouso (mascherine, guanti in lattice) fino al termine della visita o del proprio orario di lavoro;
- presenza obbligatoria di dispenser di sapone antisettico da far utilizzare prima dell'inizio della visita e segnaletica sulla loro collocazione;
- progressivo allestimento di pannelli in plexiglass per garantire il rispetto del distanziamento sociale nella suddivisione degli spazi di lavoro all'interno degli ambienti comuni;
- predisposizione di ingressi contingentati nella quantità e nella frequenza, ivi compresa la possibilità di effettuare ingressi su prenotazione, per tutti i luoghi della cultura;
- predisposizione di esodi scaglionati nel tempo per evitare la sovrapposizione con i flussi in entrata;
- progressivo allestimento di percorsi di visita definiti sia rispetto a temi contenutistici specifici sia rispetto alle dimensioni del sito;
- vigilanza sul rispetto del distanziamento sociale (almeno un metro tra un visitatore e l'altro), sia mediante richiami verbali, che diffusione di messaggi registrati da trasmettere a intervalli regolari;
- previsione nei luoghi confinati di adottare un'adeguata ventilazione naturale dei locali, nel rispetto delle raccomandazioni in presenza di sistemi di ventilazione e/o condizionamento;
- obbligo di utilizzare ascensori / elevatori / montacarichi una persona per volta con obbligo di indossare i DPI;
- obbligo di contingentare la presenza del personale in aree comuni, sempre rigorosamente indossando i DPI;
- obbligo di assicurare l'igiene rigorosa degli ambienti di lavoro (effettuata con i prodotti idonei) con frequenza proporzionata all'utilizzo degli stessi e delle superfici di contatto di eventuali distributori automatici di alimenti e bevande;
- obbligo di assicurare la frequente igienizzazione dei servizi igienici per dipendenti e utenti;
- obbligo di assicurare la pulizia periodica degli impianti di aerazione / climatizzazione;
- obbligo di assicurare una pulizia giornaliera dei servizi igienici /cabina ascensore /ambienti comuni /aree ristoro /etc.;
- obbligo di assicurare la pulizia giornaliera di apparecchiature POS (anche che se gestite da concessionari);
- obbligo di pulizia giornaliera degli ambienti di lavoro, con particolare attenzione degli spazi frequentati durante il cambio turno, delle superfici di contatto;
- obbligo di sanificazione periodica di tastiere, schermi touc touch, mouse, con adeguati detergenti;



### *Il Presidente della Regione*

- obbligo di sanificazione immediata, nel caso venisse rilevato un eventuale contagio da COVID-19;
- regolamentare i turni, in modo da evitare assembramenti nei corpi di guardia senza un giusto distanziamento;
- utilizzare i materiali comuni (ad esempio, penne e matite per la compilazione di moduli o la firma di registri da parte dell'utenza ovvero le schede esplicative), soltanto mediante guanti, ovvero, se risulta necessario, prevederne la sanificazione dopo ogni uso.

### **3. Misure organizzative specifiche per la riapertura dei musei, parchi archeologici, aree archeologiche, biblioteche ed altri luoghi della cultura gestiti dalla Regione Abruzzo.**

I musei, i parchi archeologici, le aree archeologiche, le biblioteche e gli altri luoghi della cultura gestiti dalla Regione Abruzzo possono aprire nel rispetto del contingentamento, del distanziamento sociale e dell'utilizzo dei DPI, previa prenotazione da effettuare telefonicamente ed on line.

Si evidenzia che i musei, i parchi archeologici, le aree archeologiche, le biblioteche e gli altri luoghi della cultura gestiti dalla Regione Abruzzo non possono riaprire, se non sono state svolte le seguenti procedure preliminari:

- ingresso al lavoro di tecnici e impiegati prima della riapertura per le operazioni di preparazione;
- aggiornamento del DVR e, eventualmente, del DUVRI;
- apposizione della nuova segnaletica obbligatoria;
- svolgimento delle operazioni di igiene con materiali e cadenze previsti;
- estrema attenzione nella riorganizzazione dell'uso de:
  - le aree comuni;
  - i bagni;
  - l'aria condizionata;
- previsione di eventuali nuove disposizioni interne per le attività verso persone con disabilità;
- attento calcolo del numero del personale necessario in presenza per la riapertura;
- formazione specifica del personale, qualora sia obbligatoria;
- conseguente informativa alle rappresentanze sindacali;
- regolamentazione dell'uso dei termoscanner, qualora risulti necessario, secondo le prescrizioni statali o regionali vigenti;
- pianificazione di eventuali missioni per il ritiro dei DPI;
- elaborazione da parte del Datore Unico di Lavoro di un piano di riapertura, da sottoporre alla preventiva approvazione del Gruppo Tecnico-Scientifico Regionale istituito con D.G.R. n. 139 dell'11 marzo 2020;



---

*Il Presidente della Regione*

---

- iniziative di pubblicità interna ed esterna, sulla base delle indicazioni di sicurezza elaborate dal Datore Unico di Lavoro dopo il parere del Gruppo Tecnico-Scientifico Regionale istituito con D.G.R. n. 139 dell'11 marzo 2020;
- provvedimento di apertura in capo al Datore Unico di Lavoro.



*Il Presidente della Regione*

## SEZIONE 3

### Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività di manutenzione del verde

#### 1. Premessa.

Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:

- D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemia da COVID-19”;
- “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora, Allegato 12 al D.P.C.M. 17 maggio 2020);
- D.P.C.M. 17 maggio 2020;
- “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, approvato in data 9 aprile 2020;
- Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRES-DGPRES-P del 29 aprile 2020.

Le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sancite dal D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 e dall'Allegato 17) al D.P.C.M. 17 maggio 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Tali misure si applicano in aggiunta a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (in primis, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È, quindi, necessario che l'adozione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi professionali (lavoratori).

A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo del 24 aprile 2020) ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere. Le disposizioni che seguono, hanno lo scopo di fornire ulteriori indicazioni per l'applicazione delle misure anti-contagio nelle attività di manutenzione del verde.





### *Il Presidente della Regione*

## **2. Misure organizzative di carattere generale**

La consegna a domicilio del cliente di piante e fiori per piantumazioni deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite in relazione al trasporto dei prodotti. Se il personale effettua la consegna del prodotto, vige l'obbligo di mascherina (se non è possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro) e di guanti.

In particolare:

- tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate indossando dispositivi di protezione (mascherina, guanti, occhiali) e aerando i locali chiusi, individuando il personale dedicato (lavoratori della stessa azienda o personale esterno);
- le operazioni di pulizia di tutte le superfici (in particolare all'interno dei locali spogliatoi, dei servizi igienici e negli altri luoghi o spazi comuni) dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti; mezzi di trasporto, macchine (trattori con uomo a bordo o senza uomo a bordo, PLE) e attrezzature dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti;
- le operazioni di disinfezione periodica devono interessare spogliatoi, servizi igienici e spazi comuni, comprese le macchine e le attrezzature (PLE, motoseghe, decespugliatori, rasaerba, scale, forbici) con particolare attenzione se a noleggio;
- l'azienda dovrà mettere a disposizione idonei mezzi detergenti, dovrà inoltre rendere disponibile all'interno dei locali e degli automezzi utilizzati per raggiungere i cantieri i dispenser di gel idroalcolici per le mani;
- deve essere regolamentato l'accesso agli spazi comuni (quali, ad esempio, spogliatoi, zona pausa caffè) limitando il numero delle presenze contemporanee ed il tempo di permanenza, con il rispetto in ogni caso del criterio della distanza di almeno 1 metro fra le persone;
- relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un errato impiego di tali dispositivi, si ritiene più protettivo consentire di lavorare senza guanti monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani con soluzioni idroalcoliche secondo opportune procedure aziendali (fatti salvi i casi di rischio specifico associati alla mansione specifica o di probabile contaminazione delle superfici);
- allestimento del cantiere: i lavoratori in tutte le fasi di delimitazione del cantiere, apposizione segnaletica, scarico materiali e attrezzature devono mantenere le distanze di sicurezza. Il distanziamento attraverso l'apposizione di idonea segnaletica e/o recinzione di cantiere deve essere garantito anche nei confronti di committenti e/o cittadini;
- operazioni di potatura o abbattimento alberi: l'operatore alla guida del trattore o macchine semoventi cabinate deve trovarsi da solo, sia durante le fasi di spostamento sia durante le fasi di lavorazione. Evitare se possibile l'uso promiscuo di macchine semoventi cabinate o, preliminarmente, effettuare la pulizia e disinfezione della cabina e delle superfici della macchina;
- anche nel caso di uso promiscuo delle attrezzature, ad esempio motoseghe, si consiglia, preliminarmente, la disinfezione delle parti che possono veicolare il contagio;



---

*Il Presidente della Regione*

---

- attività di sfalcio, piantumazione, creazione e cura di aree verdi: evitare se possibile l'uso promiscuo di trattorini o macchine semoventi quali escavatori, preliminarmente effettuare la pulizia e la disinfezione delle superfici delle attrezzature.



*Il Presidente della Regione*

## SEZIONE 4

### Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività dei parchi zoologici

#### 1. Premessa.

Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:

- D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemia da COVID-19”;
- “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora, Allegato 12 al D.P.C.M. 17 maggio 2020);
- D.P.C.M. 17 maggio 2020;
- “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, approvato in data 9 aprile 2020;
- Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRES-DGPRES-P del 29 aprile 2020.

Le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sancite dal D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 e dall'Allegato 17) al D.P.C.M. 17 maggio 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Tali misure si applicano in aggiunta a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (in primis, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È, quindi, necessario che l'adozione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi professionali (lavoratori).

A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo del 24 aprile 2020) ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere. Le disposizioni che seguono, hanno lo scopo di fornire ulteriori indicazioni per l'applicazione delle misure anti-contagio nelle attività dei parchi zoologici.



*Il Presidente della Regione*

## **2. Misure organizzative di carattere generale.**

Le presenti indicazioni si applicano per enti locali e soggetti pubblici e privati titolari e/o gestori di parchi zoologici:

Nello specifico:

- bisogna predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità;
- è necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti del parco;
- bisogna privilegiare l'accesso ai parchi tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di quattordici giorni;
- può essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura maggiore di 37,5 °C. In alternativa è bene sia fornita l'informazione al cliente che, in caso di febbre e/o sintomi respiratori, sarà invitato a rivolgersi al proprio medico;
- è possibile dotare la postazione dedicata alla cassa di barriere fisiche (ad esempio, schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione;
- bisogna riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; il predetto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita;
- il parco deve essere dotato di recinzione delle aree attrezzate e creazione di varchi pedonali con tornelli e contapersone o strutture similari. Invece, per quanto concerne i varchi auto, si deve prevedere una postazione di controllo per il conteggio degli autoveicoli che accedono. In tal modo, sarà possibile contingentare il numero delle presenze in funzione delle dimensioni dell'area attrezzata;
- è fondamentale che gli accessi avvengano in modo ordinato, in modo da prevenire assembramenti;
- i giardini zoologici svolgono le loro attività principali in ampi luoghi all'aperto, con naturale ricambio di aria e tutte le attività di percorsi in auto devono essere effettuati senza che i clienti abbiano contatti con gli animali durante il percorso;
- rimane valido il divieto assoluto di somministrazione di alimenti agli animali durante la visita del parco.
- le aree al chiuso devono essere supportate da idonei sistemi di climatizzazione sottoposti a periodica igienizzazione, con accessi limitati al fine di garantire il distanziamento fisico di almeno 1 metro ed all'interno devono essere stabiliti degli specifici percorsi con indicazione delle distanze interpersonali tramite segnaletica orizzontale;



### *Il Presidente della Regione*

- le aree visitabili tramite “trenini” dovranno garantire un accesso in ogni vagone al singolo nucleo familiare, intervallando i vagoni con carrozze non utilizzate. I trenini dovranno essere igienizzati a conclusione di ogni singolo percorso visita;
- i percorsi pedonali devono essere di almeno due metri con doppio senso di percorrenza e segnaletica che ne garantisca una percorrenza idonea evitando situazioni di assembramento o scontro tra passanti, oppure di un metro in caso di senso di percorrenza unico;
- le distanze interpersonali sono derogate per i soli membri del medesimo nucleo familiare;
- le attività di interazione con il pubblico (talk, attività educative, tour guidati, etc.) dovranno evitare assembramenti, garantire la distanza sociale mediante riduzione numero dei partecipanti ed eventuale adozione di dispositivi tecnologici (tipo audioguide) che saranno oggetti di specifica igienizzazione dopo ogni utilizzo;
- sono vietate tutte le aree destinate ad attività ludico sportive, le aree gioco per bambini ed i parchi divertimento che non consentono il prescritto distanziamento sociale e possono dar luogo ad assembramenti;
- garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni e dei servizi igienici. All’ingresso delle aree adibite a servizi igienici e aree comuni, deve essere messa a disposizione dei clienti una dotazione di disinfettanti per l’igiene delle mani in modo da detergersi prima dell’utilizzo dei servizi e all’uscita;
- è importante istituire una figura (o più figure) addetta ai controlli all’interno ed alla sensibilizzazione degli utenti, al fine di evitare assembramenti numerosi, comportamenti che mettano a rischio la salute propria e degli altri utenti, diffusione di locandine con “buone pratiche”, etc..

Deve essere istituita una figura (o più figure) addetta ai controlli all’interno ed alla sensibilizzazione degli utenti, al fine di evitare assembramenti numerosi, nonché comportamenti che mettano a rischio la salute propria e degli altri utenti. Tale personale, non potendo svolgere funzioni di pubblico ufficiale, può soltanto invitare gli utenti al rispetto delle norme e, in caso di persistenza di comportamenti scorretti, deve essere coadiuvato dalle forze dell’ordine.

Una particolare attenzione deve essere rivolta alla vigilanza sulle norme di distanziamento sociale dei bambini.

Sono, in ogni caso, vietate tutte le attività di animazione (feste, balli di gruppo, merende collettive etc.), che favoriscano assembramenti di persone. Nel caso di accertata presenza di una persona con Covid-19 all’interno del parco, si procede al suo allontanamento, nonché alla pulizia ed alla sanificazione del parco secondo le disposizioni del Ministero della Salute.

Inoltre, bisogna adottare i seguenti comportamenti igienico-sanitari:

- l’obbligo di non accedere al parco zoologico in caso di provvedimento di quarantena, in presenza di sintomi influenzali o di temperatura corporea superiore ai 37,5°C, o se si proviene da aree di focolai epidemici;
- l’obbligo di distanziamento sociale di almeno un metro, nel corso di ogni permanenza;



---

*Il Presidente della Regione*

---

- coloro che passeggiano dovranno avere cura di osservare le misure di distanziamento sociale;
- bisogna rispettare il distanziamento sociale in ogni circostanza, anche durante l'utilizzo di servizi igienici.

### **3. I servizi di ristorazione e bar.**

Per quanto non espressamente previsto nel presente paragrafo l'attività di ristorazione e bar all'interno dei parchi zoologici soggiacciono alle disposizioni contenute nelle Sezioni 1) e 2) dell'Allegato alla O.P.G.R n. 62 del 20 maggio 2020.

In caso di consumo di bevande o pasti in aree pubbliche, devono essere osservate scrupolosamente le disposizioni relative alle distanze di sicurezza, avendo cura di pulire le attrezzature da eventuali residui e di gettare la spazzatura negli appositi contenitori per i rifiuti.

In ogni caso, è necessario garantire il distanziamento nei punti di ristoro e realizzare aree per consumazione distinte da quelle di dispensa. Le modalità di attuazione di queste prescrizioni devono essere affidate alla predisposizione di un piano a cura dei gestori che tenga conto delle peculiarità dei punti ristoro (per esempio: previsione di dispenser di ticket per la definizione dei turni, distanziamento della cassa dai banchi per la dispensa dei prodotti e dai luoghi di consumo, etc.).

### **4. Le attività di vendita di merchandising e/o souvenir, etc..**

Per quanto riguarda le attività di vendita di merchandising e/o souvenir, etc. all'interno dei parchi avventura, si rinvia espressamente alle indicazioni specifiche per il settore commercio al dettaglio in sede fissa previste dalla Sezione 10) dell'Allegato all'O.P.G.R. n. 62 del 20 maggio 2020.





*Il Presidente della Regione*

## SEZIONE 5

### Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività dei parchi avventura

#### 1. Premessa.

Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:

- D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemia da COVID-19”;
- “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora, Allegato 12 al D.P.C.M. 17 maggio 2020);
- D.P.C.M. 17 maggio 2020;
- “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, approvato in data 9 aprile 2020;
- Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRES-DGPRES-P del 29 aprile 2020.

Le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sancite dal D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 e dall'Allegato 17) al D.P.C.M. 17 maggio 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Tali misure si applicano in aggiunta a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (in primis, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È, quindi, necessario che l'adozione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi professionali (lavoratori).

A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo del 24 aprile 2020) ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere. Le disposizioni che seguono, hanno lo scopo di fornire ulteriori indicazioni per l'applicazione delle misure anti-contagio nelle attività dei parchi avventura.



*Il Presidente della Regione*

## 2. Misure organizzative

Sussiste l'obbligo di:

- mantenersi sempre aggiornati sulla situazione epidemica attuale e sulle misure di contenimento raccomandate attraverso i canali ufficiali predisposti (es: sito Protezione Civile);
- eseguire una specifica valutazione del rischio di contagio per la propria struttura, identificando i relativi pericoli, preferendo in primo luogo la loro rimozione e, solo successivamente, il loro contenimento attraverso misure organizzative e DPI (analogamente a quanto avviene in materia di sicurezza in generale);
- identificare un responsabile all'interno della propria organizzazione per seguire pianificazione, implementazione e controllo delle misure contenitive identificate;
- adottare una specifica procedura in caso di manifestazione sintomatica da parte di pubblico e/o lavoratori (soggetti con febbre, problemi respiratori, etc.), identificando chiaramente «chi fa cosa» e quali sono le autorità da contattare;
- esporre adeguata cartellonistica all'accoglienza, sui percorsi e nei servizi igienici;
- assicurare per tempo la disponibilità di scorte di materiale protettivo per i lavoratori del parco guanti in lattice, mascherine di tipo chirurgico e FFP2/FFP3 quando necessarie;
- assicurare la disponibilità di liquidi disinfettanti per pulizia delle superfici e a disposizione del pubblico in più punti nel parco.

Le attività di accoglienza / ticketing e briefing sono le fasi considerate a più alto rischio, perché prevedono normalmente maggiore assembramento, contatto lavoratori pubblico (per aiuto e indicazione), scambio di oggetti (denaro, carte di credito etc.) e devono essere oggetto di misure adeguate. Tali attività sono esemplificate nella seguente tabella.

Soggetti interessati	Pericolo	Soluzione	Cosa serve	Note
Clienti in attesa	Assembramento	Distanziare le persone Contingentare gli ingressi	Segnaletica al suolo Cartellonistica Formazione del personale	Possibile utilizzare banco/finestra sulla soglia del locale per superare il problema dei 40 mq
Clienti	Drop let	Pannello trasparente di protezione	Pannello trasparente di protezione	
Operatore dell'accoglienza /cassiere	Drop let	Pannello trasparente in policarbonato o simile  Mascherina FFP2, FFP3, N95 (ridotta a mascherina chirurgica in caso di schermo di dimensioni sufficienti e secondo il DVR)	Pannello trasparente in policarbonato o similare  Mascherina FFP2, FFP3, N95 (ridotta a mascherina chirurgica in caso di schermo di dimensioni sufficienti e secondo il DVR)	Il cassiere userà la mascherina FFPX per protezione da persone potenzialmente prive di mascherina in caso di barriera meccanica non completa, sulla base del DVR



*Il Presidente della Regione*

Cliente	Contatto con superfici, fogli, penna, POS, etc.	Disinfettanti a disposizione per il lavaggio delle mani in cassa e nei servizi	Disinfettanti a disposizione per il lavaggio delle mani in cassa e nei servizi	
Cassiere	Contatto con superfici, fogli, penna, POS, etc.	Disinfettanti Guanti in lattice Dispenser con GEL Disinfettante	Disinfettanti Guanti in lattice Dispenser con GEL Disinfettante	

Inoltre, per quanto concerne la mascherina individuale per i clienti, si deve:

- raccomandare l'uso di mascherina chirurgica personale a tutti i clienti (sul proprio sito, sulla cartellonistica);
- fornire la mascherina chirurgica a chi non ha la propria con sé;
- comunicare in maniera evidente (all'ingresso, con cartellonistica e sul regolamento) che i clienti che presentano sintomi respiratori evidenti non saranno ammessi o verranno allontanati dal parco;
- se il casco è adottato, seguire le procedure di igienizzazione previste dal DVR.

Per quanto concerne i pagamenti, si deve preferire:

- il pagamento elettronico (idealmente pre-pagamento via web);
- il pagamento touchless (soluzioni mobile pay);
- il POS con terminale separato per cassiere e cliente;

Invece, relativamente alla modulistica, si devono sostituire le operazioni di check in (compilazione schede cartacee) con modulistica elettronica su sito web ed inviata via mail dal cliente (idealmente prima dell'arrivo, altrimenti in loco).

Per quanto riguarda il Ticketing, si deve eliminare il ticket cartaceo (ticket elettronico su dispositivo mobile sufficiente).

Relativamente, agli animali:

- l'ingresso dei clienti con animali non dovrebbe essere preferibilmente consentito, in quanto possibili veicoli di contatto tra diversi individui (al momento non vi sono evidenze che gli animali domestici trasmettano il virus);
- gli eventuali animali introdotti nel parco dai clienti dovranno essere tenuti al guinzaglio (o equivalente).

### **3. La sanificazione delle attrezzature, dei clienti e dei lavoratori.**

In combinazione all'utilizzo obbligatorio di mascherine da parte di tutti, l'igiene e la sanificazione delle attrezzature deve essere aumentata.

A tal proposito, è raccomandabile l'adozione di un protocollo periodico di sanificazione delle attrezzature, che costituisce una buona pratica per ridurre il rischio in maniera più efficace. Qualora



*Il Presidente della Regione*

non sia possibile intervenire su tutta l'attrezzatura, andranno privilegiate le parti a contatto con le mani e che possono frequentemente posizionarsi di fronte al viso (es. carrucola/ longe lungo zip line).

#### 4. I briefing.

I briefing si devono tenere secondo le modalità esemplificate nella seguente tabella.

Soggetti interessati	Pericolo	Soluzione	Cosa serve
Clienti	Assembramento	Distanziare le persone	Segnaletica al suolo
Clienti	Droplet	Barriera meccanica	Mascherina chirurgica
Cliente	Contatto con DPI contagiato	Sanificazione dei DPI secondo DVR	Abbigliamento e guanti
Dipendenti	Droplet	Barriera meccanica	Mascherina FFP2, FFP3, N95 con occhiali Mascherina chirurgica con visiera sulla base del DVR aziendale
Dipendenti	Contatto con DPI contagiato	Sanificazione dei DPI Uso dei guanti Igiene delle mani	Guanti in tessile spalmati o igienizzazione delle mani, sulla base del DVR aziendale
Dipendenti / clienti	Contatto imprevisto	Sanificazione	Dispenser con GEL Disinfettante

#### 5. L'attività sui percorsi.

L'attività sui percorsi deve avvenire secondo le modalità esemplificate nella seguente tabella.

Soggetti interessati	Pericolo	Soluzione	Cosa serve
Clienti	Assembramento sul punto di partenza	Distanziare le persone	Segnaletica al suolo
Clienti	Assembramento lungo i percorsi	Stazionamento su pedana ridotto a 2 persone /pedana	Segnaletica Formazione clienti
Clienti	Contagio diretto (droplet)	Barriera meccanica	Mascherina chirurgica
Cliente	Contagio per contatto (con DPI assegnato)	Sanificazione dei DPI Igiene delle mani e/o uso dei guanti, sulla base del DVR aziendale	Abbigliamento e guanti Dispenser con Disinfettante
Cliente	Contagio per contatto (con elementi di percorso)	Sanificazione dei DPI	Abbigliamento e guanti



*Il Presidente della Regione*

		Igiene delle mani e/o uso dei guanti, sulla base del DVR aziendale	Dispenser con Disinfettante
Cliente inattivo (accompagnatore a terra)	Contagio diretto (droplet)	Solo componente del gruppo	Segnaletica su cartello (mantenere le distanze) Formazione clienti
Cliente inattivo (accompagnatore a terra)	Contagio per contatto (con elementi di percorso)		Abbigliamento e guanti Dispenser con Disinfettante
Dipendenti	Droplet	Barriera meccanica	Mascherina filtrante FFP2, N95 o inferiore, secondo DVR
Dipendenti	Contagio per contatto (con elementi di percorso durante assistenza o soccorso)		Abbigliamento e guanti Dispenser con Disinfettante
Dipendenti	Contagio diretto (droplet) in fase di assistenza o soccorso	Barriera	Mascherina FFP2, N95 o inferiore, secondo DVR Occhiali protettivi o altri accorgimenti, secondo DVR Guanti
Dipendenti / Clienti	Contatto imprevisto	Sanificazione appena tomati a terra	Dispenser con disinfettante

La permanenza sotto i percorsi è consentita al pubblico solo se tutti gli utenti sono muniti di mascherina.

Per i percorsi junior, è consentito l'accompagnamento di un solo adulto per ciascun partecipante.

In via ordinaria, ogni partecipante accede ad un gioco solo quando la piattaforma di arrivo del gioco stesso non contiene più di una persona.

È ammessa la compresenza massima di due persone per piattaforma munite di mascherina, solo quando uno delle due persone è un minore che necessita di accompagnamento od una persona che necessita di assistenza.

Tale divieti previsti per garantire il contingentamento ed il distanziamento non opera nei confronti delle persone conviventi e/o appartenenti al medesimo nucleo familiare.

## 6. Soccorso ed assistenza.

Per quanto concerne, l'assistenza sui percorsi, l'istruttore deve essere provvisto di mascherina FFP<sub>2</sub> e guanti in tessuto spalmato.



### *Il Presidente della Regione*

Invece, per quanto riguarda il soccorso (calata), oltre a quanto previsto sopra, l'istruttore soccorritore è provvisto anche di occhiali o visiera protettiva. Bisogna essere preparati a gestire l'assemblamento improvviso di curiosi, astanti etc. intorno al punto in cui si effettua il soccorso.

#### **7. La vestizione, la svestizione e la riconsegna DPI.**

Per quanto concerne, la vestizione, la svestizione e la riconsegna DPI, oltre a quanto già previsto dai paragrafi 3) e 4), è necessario identificare una zona ben demarcata per lo stoccaggio dei DPI, in attesa di sanificazione.

Lo smaltimento di eventuali DPI dei clienti (per esempio guanti usa getta, cuffiette igieniche) deve essere effettuato in contenitori separati a seconda della policy di gestione dei rifiuti in vigore nel Comune territorialmente competente, facendo attenzione a chiudere ermeticamente i sacchi una volta pieni.

#### **8. I servizi di ristorazione e bar.**

Per quanto non espressamente previsto nel presente paragrafo l'attività di ristorazione e bar all'interno dei parchi avventura soggiacciono alle disposizioni contenute nelle Sezioni 1) e 2) dell'Allegato alla O.P.G.R n. 62 del 20 maggio 2020.

In caso di consumo di bevande o pasti in aree pubbliche, devono essere osservate scrupolosamente le disposizioni relative alle distanze di sicurezza, avendo cura di pulire le attrezzature da eventuali residui e di gettare la spazzatura negli appositi contenitori per i rifiuti.

In ogni caso, è necessario garantire il distanziamento nei punti di ristoro e realizzare aree per consumazione distinte da quelle di dispensa. Le modalità di attuazione di queste prescrizioni devono essere affidate alla predisposizione di un piano a cura dei gestori che tenga conto delle peculiarità dei punti ristoro (per esempio, previsione di dispenser di ticket per la definizione dei turni, distanziamento della cassa dai banchi per la dispensa dei prodotti e dai luoghi di consumo, etc.).

#### **9. Le attività di vendita di merchandising e/o souvenir, etc..**

Per quanto riguarda le attività di vendita di merchandising e/o souvenir, etc. all'interno dei parchi avventura, si rinvia espressamente alle indicazioni specifiche per il settore commercio al dettaglio in sede fissa previste dalla Sezione 10) dell'Allegato all'O.P.G.R. n. 62 del 20 maggio 2020.





**Dipartimento della Presidenza e  
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente  
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.  
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
Pec: [bura@pec.regione.abruzzo.it](mailto:bura@pec.regione.abruzzo.it)